

**Bruxelles, 2 dicembre 2019
(OR. en)**

14745/19

ENFOPOL 526

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	2 dicembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14138/19
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private – Conclusioni del Consiglio (2 dicembre 2019)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private, adottate dal Consiglio nella 3735^a sessione tenutasi il 2 dicembre 2019.

Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private

VISTI il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 87 e 88 sulla cooperazione di polizia e i compiti di Europol, nonché il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol);

RILEVANDO che, in base agli strumenti di cui sopra, Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave; in tale contesto Europol dovrebbe potenziare il suo ruolo di polo d'informazione sulla criminalità nei limiti previsti dal trattato;

TENENDO PRESENTI gli sviluppi sempre più rapidi delle moderne tecnologie e il conseguente aumento dei reati gravi commessi online, nel dark web o con l'aiuto di dette tecnologie;

CONSAPEVOLE che Europol può svolgere in maniera più efficace il ruolo sancito dagli strumenti sopra menzionati se messa in grado di raccogliere e trattare rapidamente i dati disponibili nell'odierno ambiente online in rapida evoluzione, inclusi i dati richiesti e ottenuti direttamente da parti private, nonostante l'obbligo di comunicazione di Europol alle pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri non appena queste ultime siano identificate;

CONSIDERANDO che le parti private svolgono un ruolo crescente nella prevenzione e nel contrasto dei reati favoriti dall'informatica in quanto spesso sono in possesso di quantità considerevoli di dati personali rilevanti per le operazioni di contrasto e pertanto hanno bisogno di certezza giuridica se devono trasferire dati personali a Europol;

SOTTOLINEANDO che l'attuale quadro legislativo, in particolare gli articoli 17 e 26 del regolamento (UE) 2016/794 limitano la capacità di Europol di trattare nel merito dati ottenuti da parti private, nella misura in cui queste disposizioni richiedono la previa presentazione dei dati attraverso altri canali¹, il che può provocare considerevoli ritardi e in definitiva rendere tali dati obsoleti o non più rilevanti ai fini di un'indagine o di un'analisi;

AGGIUNGENDO a tale riguardo che l'attuale quadro legislativo può anche comportare la totale perdita di informazioni pertinenti, per esempio quando uno Stato membro ritiene che i dati ottenuti da una parte privata non siano pertinenti e pertanto non avvia una propria indagine, né constata l'esistenza di un motivo per la presentazione di tali dati a Europol, mentre Europol sarebbe stata in grado di stabilire, in conformità del suo mandato, un collegamento con uno o più Stati membri se i dati le fossero stati trasmessi direttamente dalla parte privata;

RICORDANDO che sulla base delle recenti discussioni sulle possibili soluzioni per affrontare questa limitazione, svoltesi nel Gruppo "Applicazione della legge" l'11 luglio² e il 16 settembre³ 2019, gli Stati membri hanno riconosciuto le esigenze operative ed espresso sostegno alla necessità di dotare Europol degli strumenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti;

TENENDO PRESENTE tuttavia che qualsiasi regime che disciplini trasmissione diretta dei dati da parti private a Europol dovrebbe essere basato su una procedura di consenso da parte degli Stati membri che potrebbe assumere la forma di un elenco proposto da Europol e costituito dalle parti private da cui Europol dovrebbe ricevere dati personali. L'elenco sarebbe essere stabilito a intervalli regolari dal consiglio di amministrazione di Europol, in rappresentanza delle autorità nazionali;

¹ Vale a dire attraverso un'unità nazionale o un punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale, come ulteriormente precisato all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) e c) del regolamento Europol.

² Doc. 10494/19.

³ Doc. 11832/19.

COMPRENDENDO che tale regime dovrebbe inoltre essere volontario e rispettare pienamente i diritti fondamentali e la legislazione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 (il regolamento generale sulla protezione dei dati), che, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati personali, dovrebbe altresì fornire una base giuridica sufficiente per la trasmissione dei dati personali da parti private a Europol, mantenendo nel contempo il ruolo di sostegno di Europol pienamente in linea con la suddetta legislazione; e

TENENDO CONTO del fatto che l'attuale regime di protocolli d'intesa volto a regolamentare la cooperazione strategica con attori privati potrebbe richiedere una revisione al fine di introdurre un quadro meglio definito per lo scambio diretto di dati personali, compreso un ruolo più incisivo per il consiglio di amministrazione di Europol;

SOTTOLINEANDO che gli Stati membri interessati dai dati trasmessi a Europol da una parte privata devono esserne informati al più presto tramite la rispettiva unità nazionale Europol (UNE);

RICORDANDO che le parti private che convengono di trasmettere dati a Europol non sono attori statali e pertanto non dovrebbero aspettarsi alcun riscontro sull'uso di tali dati o sulla capacità di imporre restrizioni riguardo al trattamento dei dati da esse trasmessi;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

- riconosce l'urgente necessità operativa per Europol di chiedere e ricevere dati direttamente dalle parti private, pur nel rispetto del ruolo di sostegno di Europol in relazione alle azioni svolte dalle autorità competenti degli Stati membri;
- conviene che la riflessione sulle possibili modalità di tale trasmissione continuino a tutti i livelli appropriati, restando inteso che debbano essere rispettati i diritti fondamentali di cui sopra, come la protezione dei dati personali e i principi del consenso da parte degli Stati membri, della trasmissione volontaria e dell'assenza di riscontro;
- conviene di includere, nella futura discussione sulla possibilità per Europol di ricevere dati personali da parti private, il parere del garante europeo della protezione dei dati;
- invita la COMMISSIONE a:
 - tener conto delle presenti conclusioni del Consiglio nel quadro del suo riesame dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/794, quando esaminerà la prassi di scambio diretto di dati personali con parti private;
 - valutare la possibilità di adeguare, se necessario, il calendario per il riesame di cui sopra, soprattutto alla luce dell'esigenza delle autorità di contrasto a livello europeo di tener conto degli sviluppi tecnologici in corso.